

n. 22543/08 R.G.

1934 / 09

C.C. 17.2.2009  
Sent. n. 389

Repubblica Italiana  
In nome del Popolo Italiano

La Corte Suprema di Cassazione  
Sezione VI Penale

Composta dai Sigg.ri Magistrati

Dott. Giovanni de Roberto	-	Presidente
Dott. Adolfo Di Virginio	-	Consigliere
Dott. Francesco Ippolito		***
Dott. Giovanni Conti		***
Dott. Giorgio Fidelbo		***

ha pronunciato la seguente


S e n t e n z a

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta avverso sentenza del g.i.p. in data 1.4.2008 nei confronti di Arcangioli Giovanni

\*\*\*\*\*

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;  
udita la relazione del Cons. Adolfo Di Virginio;  
udite le conclusioni del Procuratore Generale, dott. Carlo Di Casola, che ha chiesto il rigetto del ricorso;  
udito il difensore delle parti civili, avv. Francesco Crescimanno, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;  
udito il difensore dell'imputato, avv. Adolfo Scalfati, che si è associato alle conclusioni del P.G.;

O s s e r v a



Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta avverso sentenza del giudice dell'udienza preliminare in data 1.4.2008, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Arcangioli Giovanni, imputato del reato di furto pluriaggravato avvenuto in Palermo il 19.7.1992, per non aver commesso il fatto. L'imputato aveva in precedenza rinunciato alla prescrizione.

Lo Arcangioli, ufficiale dei carabinieri all'epoca del fatto in servizio a Palermo, era stato tra i primi ad accorrere sul luogo dell'attentato in cui avevano perduto la vita il dott. Paolo Borsellino e quasi tutti gli uomini della sua scorta. Secondo la prospettazione accusatoria, egli avrebbe profittato della confusione conseguente all'attentato e della sua qualità di pubblico ufficiale per impossessarsi di un'agenda appartenente al dott. Borsellino e contenuta all'interno di una borsa che il magistrato portava con sé bordo dell'autovettura di servizio sulla quale viaggiava; e ciò per il fine di cui all'art. 7 d.l. n.152/1991. Riteneva peraltro la sentenza che non esistesse prova alcuna della pretesa sottrazione, dato che le dichiarazioni delle persone assunte a sommarie informazioni testimoniali erano incerte, dubbiose e in alcuni casi contrastanti con altre fonti; e che gli unici accertamenti compiuti in epoca prossima ai fatti portavano ad escludere addirittura che la borsa presa in consegna dallo Arcangioli contenesse una agenda, come da quest'ultimo sempre sostenuto. Concludeva pertanto per l'assoluta insufficienza degli elementi di prova acquisiti a sostenere l'accusa in dibattimento.

Deduce il p.m. ricorrente vizio di motivazione e violazione ovvero cronca applicazione dell'art. 425 c.3 c.p.p. La sentenza incorrerebbe in ripetuti errori sull'interpretazione dei dati probatori, che ne risulterebbero travisati. Non vi sarebbe dubbio circa la presenza dell'agenda nella borsa del magistrato, rimasta quasi intatta nell'attentato; e sarebbe da escludere che essa si trovasse fuori della borsa e fosse stata quindi dispersa o distrutta in seguito all'esplosione. Pacifico che la borsa sia stata per qualche tempo in possesso dell'Arcangioli, come documentano le riprese filmate e come l'interessato dal resto riconosce; e non si spiegherebbe perché lo stesso si sia allontanato di qualche decina di metri dal luogo dell'attentato portandola con sé, come provato ancora dalle riprese filmate. Le dichiarazioni dell'Arcangioli secondo cui la borsa sarebbe stata aperta in presenza dell'on. Ayala, ancora prima di lui accorso sul luogo dell'attentato, o addirittura dallo stesso e sarebbe risultata contenere soltanto alcuni fogli di carta sono state smentite da quest'ultimo, che non vi sarebbe alcun motivo per ritenere inattendibile. Non vi sarebbe ragione giuridica per ritenere inutilizzabili le dichiarazioni rese dallo Arcangioli per essere stato lo stesso poi inquisito per il reato di cui all'art. 372 bis c.p., in quanto all'epoca in cui le dichiarazioni vennero rese egli non aveva ancora acquistato la qualità di persona sottoposta ad indagine e nessun indizio esisteva a suo carico. Sarebbe stato violato l'art. 425 c.3 c.p.p. perché il giudice avrebbe ragionato come se si trattasse di accertare l'innocenza o la colpevolezza dell'imputato e non già di stabilire se questi dovesse o meno essere rinviato a giudizio. L'insufficienza o la contraddittorietà degli elementi di prova debbono essere tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili in giudizio; e su tale ritenuta insuperabilità farebbe difetto qualsiasi motivazione. Esistevano in realtà, secondo il ricorrente, indizi di colpevolezza gravi, precisi e concordanti; e la loro idoneità a fondare una sentenza di condanna avrebbe dovuto essere verificata nella sede naturale del dibattimento.

La difesa dell'imputato ha depositato una memoria con la quale sostiene che il ricorso del p.m., più che denunciare pretesi vizi di motivazione, ripropone in realtà una nuova valutazione degli indizi, per il tramite di una diversa lettura degli elementi di indagine, comunque inaccettabile data l'assoluta correttezza logica e giuridica della motivazione della sentenza. Senz'altro inutilizzabili sono a suo avviso le dichiarazioni rese dall'Arcangioli nel procedimento parallelo,

esistendo tra i due procedimenti quanto meno una connessione probatoria ed essendo già da lungo tempo noti gli elementi di prova posti poi a fondamento dell'imputazione di furto. Quanto alla pretesa violazione di legge, essa non potrebbe costituire motivo di ricorso trattandosi di violazione di norma processuale non sanzionata da nullità; e comunque non sarebbe sostenibile la tesi della superabilità dell'insufficienza o della contraddittorietà degli elementi di prova, tenuto conto del fatto che le indagini si sono protratte per anni (con ben tre richieste di archiviazione) e che nessun elemento di novità è prevedibile che possa mai scaturire dal dibattimento.

I rilievi del ricorrente debbono ritenersi manifestamente infondati e comunque non suscettibili di considerazione in sede di giudizio di legittimità.

Al contrario di quanto dedotto nel ricorso, la decisione impugnata si fonda su una motivazione analitica ed esauriente, che prende nel debito esame tutti gli elementi di prova e fornisce giustificazione adeguata della loro valutazione e della loro ritenuta inidoneità complessiva a sostenere la tesi accusatoria e a legittimare il vaglio in sede dibattimentale. Premesso che la richiesta di rinvio a giudizio faceva seguito a ben tre richieste di archiviazione dello stesso ufficio inquirente, tutte disattese dal g.i.p., e che il procedimento contro ignoti per il furto dell'agenda (nel corso del quale lo Arcangioli era stato dapprima sentito più volte come persona informata dei fatti) era stato affiancato da altro promosso contro lo stesso Arcangioli per il reato di cui all'art. 371 bis c.p. (e poi sospeso dal p.m. fino all'esito del procedimento principale), la sentenza mette a confronto le dichiarazioni rese dall'imputato con le risultanze obiettive delle indagini e con le informazioni provenienti da diverse persone informate sui fatti (ispettore Maggi, appuntato Farinella, dott. Teresi, on. Ayala); e osserva che da nessuna di queste fonti, i cui contributi vengono puntualmente riportati e criticamente analizzati, è desumibile l'esistenza dell'agenda nella borsa maneggiata dallo Arcangioli e meno che mai si può ritenere la sottrazione ad opera di quest'ultimo dall'interno della borsa, d'altronde del tutto inverosimile se si considera lo spazio di tempo ristrettissimo a sua disposizione e il teatro del fatto, in cui era convenuta dopo l'attentato tutta una folla di operatori di polizia. Sulla base di tali dati obiettivi e di altri dati pure puntualmente analizzati, e anche indipendentemente dalla questione (valutata come tutt'altro che infondata) della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato in veste di persona informata sui fatti prima dell'incriminazione, ritiene la sentenza che le informazioni testimoniali provenienti da altre persone (qualificate come incerte, dubitative e spesso in contrasto con altre fonti) non offrano alcun sostegno alla prospettazione accusatoria e portino anzi ad escluderne il fondamento. Del tutto inattendibile viene ritenuto anche il movente suggerito dall'accusa attraverso la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/91 (ed unico plausibile in astratto), dato il difetto assoluto di qualsiasi indizio circa il collegamento dell'imputato con ambienti mafiosi o comunque potenzialmente interessati ad eventuali "depistaggi". Ciò posto, risulta di fatto preclusa secondo la sentenza qualsiasi possibilità di sostenere con successo l'accusa in dibattimento, non potendo presupporci dal mancato rinvenimento dell'agenda che essa sia stata rubata e tanto meno che essa sia stata rubata dall'imputato.

La sentenza prende perciò in esame tutti gli elementi prospettati dall'accusa e fornisce adeguata ragione della loro ritenuta inidoneità ad affrontare la verifica dibattimentale; per cui non sussiste manifestamente il vizio di motivazione denunciato dal ricorrente, che propone nella sostanza una diversa ed alternativa valutazione della prova, peraltro non consentita in sede di giudizio di legittimità neppure nel caso in cui essa si ritenga per avventura non meno o addirittura più plausibile di quella operata dal giudice di merito; e sollecita pertanto una non consentita incursione in un campo riservato esclusivamente al potere discrezionale di quest'ultimo, soltanto tenuto a dare conto adeguato del suo esercizio. Tale obbligo risulta ineccepibilmente rispettato nel caso in esame, apparendo la motivazione del tutto esauriente e senz'altro non suscettibile di censura sotto il profilo logico.

Parimenti non consentiti debbono ritenersi infine i rilievi relativi alla dedotta inosservanza dell'art. 425 c.3 c.p.p., trattandosi (come correttamente osserva la difesa dell'imputato) di norma procedurale non sanzionata da nullità e non ricorrendo pertanto la sua pretesa violazione nella previsione dell'art. 606 c.1 lett. c) c.p.p.

Tanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

p. q. m.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.


Così deciso in Roma, all'udienza del 17 febbraio 2009

Il Consigliere estensore

*A. M. P.*

Il Presidente

*G. de R.*



*De R.*